REGOLAMENTO del Fondo di Integrazione delle pensioni dell'Assicurazione Obbligatoria Invalidità, Vecchiaia e Superstiti gestita dall'I.N.P.S. per il personale della Sezione Credito della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. **SETTEMBRE 1986.**

Nulla Osta della Banca d' Italia filiale di Trento rilasciato con nota n. 21762 del 2 dicembre 1986

Il giorno 10 settembre 1986 nella Sede della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Trento

tra

la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, rappresentata dal Presidente dr. Renato Vinante assistito dalla Delegazione Aziendale nominata dal Consiglio di Amministrazione nelle persone del Vice Presidente rag. Aimone Sordo e dei Consiglieri dr. Giovanna Mazzoleni Grimaldi, dr. Silvano Pontara, dr. Mario Sartori, dal Direttore Generale rag. Giovanni Gafforio e con l'assistenza tecnica del rag. Guido Facchinelli, del rag. Giuseppe Gallo e del Servizio Sindacale e del Lavoro dell'A.C.R.I.

e

le Organizzazioni Sindacali della:
F.A.B.I., rappresentata dai signori Bertoldi rag. Fulvio, Cossu Antonio, Anderle dr. Jolanda;
F.I.B.A./C.I.S.L., rappresentata dai signori Bezzi Beniamino, Saltori dr. Cesare, Sartori rag. Tullio e Rossaro rag. Mariano;
F.I.S.A.C./C.G.I.L., rappresentata dai signori Purin Ruggero, La Verde dr. Daniela, Sossass Marco e Nones rag. Maurizio;
U.I.B./U.I.L., rappresentata dai signori Benassi geom. Mario, Scantamburlo Franco, Bonazza Giuseppe, Mosaner Maurizio, Sebastiani rag. Sergio;
vengono approvati, con il presente Accordo Aziendale, gli allegati Regolamenti del Fondo di Integrazione delle Prestazioni I.N.P.S. per l'A.G.O. a valere per il personale del ramo credito e del Fondo di Integrazione delle prestazioni pensionistiche del Fondo di Previdenza per gli Impiegati dipendenti dalle Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette.

1. Le parti convengono di apportare ai Regolamenti del Fondo Integrativo Pensioni 7.3.1975 a valere per il personale della Sezione Credito e 4.4.1980 a valere per il personale della Sezione Esattoria della Cassa di

Risparmio di Trento e Rovereto, le modifiche di cui all'allegato n. 1 e 2 e di mantenere nella loro integrità, salvo modificazioni di ordine formale o di raccordo, le parti dei Regolamenti suddetti non modificate.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7 (2) del suddetto allegato, le parti si impegnano ad incontrarsi per determinare le modalità tecniche al fine di riportare in equilibrio il "Fondo", al di fuori di contribuzioni straordinarie e ferma la misura del contributo da parte della Cassa stabilita al 1°(3°) comma del richiamato art. 7 (2).
3. Le previsioni del trattamento pensionistico dei Dirigenti di cui al 3°(4°) comma dell'art. 3 (9) dell'allegato Regolamento saranno riviste congiuntamente dalle parti.
4. La previsione di cui al 5°(9°) e 6°(10°) comma dell'art. 7 (2) del Regolamento avrà decorrenza a far data dall'esercizio 1987.
5. La contribuzione a carico degli iscritti prevista all'art. 7 (2) del Regolamento sarà applicata a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
6. Ai fini della comunicazione del preavviso di cui all'art. 4 (24) del Regolamento avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso.
7. Il presente Accordo è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, al nullaosta dell'Organo di Vigilanza e alla ratifica dei lavoratori.

NB: la numerazione in parentesi si riferisce ai comma e agli articoli del presente Regolamento, quella fuori parentesi agli articoli dell'Ipotesi del 25.7.1986.

CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Nota a Verbale

- Una trattativa in ordine agli assegni nazionali ed aziendali dovuti in base agli Accordi Nazionali 5.12.1984 e 3.1.1985 sarà aperta non appena sarà data una collocazione definitiva agli stessi.
- Le parti si impegnano fin d'ora ad affrontare entro il 31.12.1989, in relazione della risultanza del bilancio tecnico ed alla consistenza della contribuzione a carico del personale, il particolare problema dei trattamenti minimi di pensione integrativa a carico del "Fondo" ovvero dell'aumento della percentuale di determinazione della pensione integrativa per il personale assunto dopo la data di stipula del presente Accordo, al fine di garantire con 35 anni di servizio integrazioni minime non inferiori, di norma al 10% della retribuzione pensionabile.

CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le Organizzazioni Sindacali F.A.B.I. - F.I.B.A. - F.I.S.A.C. - U.I.B., in riferimento alla soluzione adottata nella nota a verbale in calce all'Accordo per la revisione del F.I.P., in materia di trattamenti minimi di pensione integrativa, dichiarano di aver previsto tale clausola limitatamente al personale di nuova assunzione ritenendo attualmente il personale in servizio sufficientemente garantito in tal senso dalle aliquote previste nell'Accordo.
Qualora, in futuro, detta garanzia minima non si dovesse più riscontrare, l'incontro di cui al 2° a linea della nota suddetta, sarà ovviamente esteso a tutela di tutti i dipendenti, presenti e futuri.

REGOLAMENTO

del Fondo di Integrazione delle pensioni dell'Assicurazione Obbligatoria Invalidità, Vecchiaia e Superstiti gestita dall'I.N.P.S. per il personale della Sezione Credito della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Art. 1

E' istituito presso la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto il Fondo di Integrazione delle Prestazioni dell'I.N.P.S. per l'assicurazione obbligatoria Invalidità-Vecchiaia-Superstiti.

Nel presente Regolamento esso è denominato "Fondo" e la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è denominata "Cassa".

Il "Fondo" ha la dotazione che risulta dal bilancio della "Cassa".

Il "Fondo" è amministrato dagli Organi della "Cassa" con gestione ed evidenza contabile separata.

Il "Fondo" è garantito dal patrimonio della "Cassa".

In caso di fusione, incorporazione o messa in liquidazione della "Cassa", il Consiglio di Amministrazione determinerà l'uso che dovrà farsi della parte di disponibilità del "Fondo" che possa eventualmente residuare dopo soddisfatti gli obblighi assunti.

Art. 2

Le disponibilità del "Fondo" possono essere investite nelle forme consentite dalla legge osservate le disposizioni dell'Organo di Vigilanza.

I redditi degli investimenti affluiscono al "Fondo".

Al "Fondo" affluisce, contestualmente al pagamento delle retribuzioni, un contributo a carico della "Cassa" pari al 15% delle retribuzioni lorde pensionabili secondo il presente Regolamento, erogate agli iscritti al "Fondo".

Al "Fondo" affluisce, contestualmente al contributo a carico della "Cassa", un contributo a carico degli iscritti pari al 2,50% per i dirigenti, all'1,50% per i funzionari, allo 0,50% per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario, delle sopra dette retribuzioni lorde pensionabili.

Al "Fondo" potranno affluire altri proventi versati per il raggiungimento degli scopi dello stesso.

Al "Fondo" affluisce il capitale relativo alla riserva matematica corrispondente ad eventuali anzianità convenzionali ai fini dell'iscrizione al "Fondo" accordate dalla "Cassa".

Ai fini della contribuzione di cui sopra il Premio di Rendimento va considerato per l'intero ammontare.

Nessuna operazione di credito in genere per nessun titolo e per nessun motivo può essere fatta dal "Fondo" agli iscritti ed in particolare non può ad essi venir fatta anticipazione di sorta.

Qualora dalle risultanze del bilancio tecnico, che sarà compilato con cadenza annuale, dovesse risultare che la contribuzione non è più sufficiente ad assicurare le prestazioni previste a favore degli iscritti o loro superstiti, la "Cassa" eleverà la propria contribuzione di quanto necessario, ma non oltre il 16% delle retribuzioni pensionabili, da ricondurre al 15% non appena possibile.

In caso di maggiore necessità la "Cassa" dovrà elevare la propria contribuzione fino al 17% ma per non oltre due esercizi consecutivi.

Art. 3

Sono automaticamente iscritti al "Fondo", con decorrenza dalla data di assunzione, tutti i dipendenti del ruolo credito in pianta stabile.

Il personale assunto a tempo determinato è escluso dall'iscrizione al "Fondo".

Art. 4

L'anzianità di iscrizione al "Fondo" è riconosciuta per tutti i periodi per i quali dopo l'iscrizione, l'iscritto percepisce dalla "Cassa" la retribuzione.

Il periodo di assenza facoltativa post partum sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione al

"Fondo". La "Cassa" e l'iscritto verseranno al "Fondo" la contribuzione anche sulla retribuzione figurativa.

Parimenti per altri periodi che per norme obbligatorie sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione al "Fondo" le contribuzioni previste dovranno essere versate al "Fondo" sulla base delle retribuzioni figurative tempo per tempo spettanti, intendendosi per retribuzione figurativa quella che l'iscritto avrebbe ricevuto dalla "Cassa", soggetta a contribuzione secondo il presente Regolamento, se avesse prestato servizio.

Art. 5

Scopo del "Fondo" è quello di erogare a favore degli iscritti e dei superstiti di cui all'art. 13, nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento, un trattamento pensionario integrativo o sostitutivo delle prestazioni lorde, tempo per tempo erogate dall'I.N.P.S.

Le prestazioni del "Fondo" consistono:

- in una pensione diretta ordinaria o di invalidità all'iscritto, integrativa della pensione corrisposta dall'I.N.P.S. o sostitutiva della stessa;
- in una pensione indiretta ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio, integrativa della pensione corrisposta dall'I.N.P.S. o sostitutiva della stessa;
- in una pensione di reversibilità ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il pensionamento.

Art. 6

In ogni caso in cui non si concretizzi il diritto a prestazioni a carico del "Fondo", sarà versata all'iscritto od ai superstiti una somma pari ai contributi pagati al "Fondo" dall'iscritto, maggiorata degli interessi calcolati nella misura stabilita periodicamente dagli Organi della "Cassa" per il trattamento sui conti correnti del personale, diminuiti di un punto, dedotti gli eventuali oneri fiscali.

Art. 7

La pensione diretta ordinaria integrativa spetta agli iscritti che cessino dal servizio e che:

a) abbiano raggiunto i limiti di età e/o di contribuzione previsti dalle disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia e/o anzianità ed abbiano almeno 15 anni interi di iscrizione al "Fondo";
b) abbiano 35 anni di iscrizione al "Fondo" qualunque sia la loro età, o 30 anni interi se donne ai sensi delle vigenti norme contrattuali (art. 116 del C.C.N.L. 9.3.1983 e art. 82 del C.C.N.L. 26.7.1983).

A favore dell'iscritto che cessi dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per decisione del datore di lavoro, la frazione di anno superiore ai sei mesi è calcolata come anno intero.

Una pensione integrativa o eventualmente sostitutiva spetta all'iscritto nel caso di cessazione ad iniziativa dell'Azienda del rapporto di lavoro per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o di uffici, o per esonero dal servizio a seguito di malattia, a norma dei contratti di lavoro, purché abbia almeno 15 anni di iscrizione al "Fondo".

Art. 8

La pensione diretta di invalidità, integrativa o eventualmente sostitutiva, spetta all'iscritto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro qualora sia riconosciuto non più in grado per difetto fisico o mentale di disimpegnare i suoi obblighi professionali, qualunque sia l'anzianità di iscrizione al "Fondo" se l'invalidità totale e permanente dipende da cause di servizio o che abbia almeno cinque anni interi di iscrizione al "Fondo" se l'invalidità non dipende da causa di servizio.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando risulti in rapporto causale diretto con le finalità di servizio.

L'invalidità deve essere accertata in modo indubbio con tutte le cautele e prove necessarie. Ogni

eventuale contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è definita da un collegio di 3 medici, di cui uno designato dalla "Cassa", uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Trento.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Il trattamento di pensione di invalidità deve essere comunque concesso quando l'iscritto abbia ottenuto il riconoscimento della pensione di invalidità da parte dell'I.N.P.S. per invalidità o inabilità permanente, esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la "Cassa".

Art. 9

In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, fatte salve le disposizioni degli artt. 22 e 23, la pensione complessiva spettante all'iscritto è commisurata alle seguenti percentuali del trattamento economico annuo lordo, considerato pensionabile dall'art. 16, a lui spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro:

il 75,00% se Impiegato, Subalterno o Ausiliario
il 73,50% se Funzionario
il 73,50% se Dirigente di Grado 3°

ed è attribuita in ragione di tanti 35.simi di tali aliquote di trattamento economico annuo lordo pensionabile quanti sono gli anni di iscrizione al "Fondo" comunque considerati utili per disposizione di legge, dei Contratti Collettivi o del presente Regolamento, con il massimo di 35/35.

La pensione diretta è attribuita in ragione di 30/30 nei confronti del personale femminile collocato a riposo per decisione della "Cassa" in base alla facoltà attribuita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La pensione spettante:

- al personale femminile rientrante nelle previsioni dell'art. 22 sarà commisurata all'aliquota di riferimento prevista dallo stesso articolo;
- al personale femminile rientrante nelle previsioni dell'art. 23 e non destinatario dell'art. 25, non potrà comunque superare quella che l'iscritta avrebbe conseguito

se fosse rimasta in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

La pensione così calcolata è ridotta della pensione tempo per tempo corrisposta all'iscritto dall'I.N.P.S., per la quota percentuale corrispondente agli anni di iscrizione al "Fondo".

Il trattamento pensionistico a carico del "Fondo" per i Dirigenti di grado superiore al 3° sarà determinato non appena intervenuta la riforma pensionistica dell'A.G.O. e comunque entro il 31.12.1989; nella fase transitoria l'integrazione massima prevista per i Dirigenti di grado superiore al 3° sarà pari a quella dei Dirigenti di grado 3°. La previsione delle aliquote di aggancio al trattamento economico annuo lordo per i Dirigenti sarà inoltre rivista qualora intervenissero modificazioni dell'attuale struttura retributiva e del rapporto tra retribuzione tabellare e Premio di Rendimento tali da incidere sull'equilibrio economico del "Fondo".

Art. 10

La pensione diretta integrativa o sostitutiva spettante all'iscritto, per invalidità non dipendente da causa di servizio sarà liquidata:

- in caso di anzianità di iscrizione al "Fondo" da oltre 5 a 10 anni, come se l'iscritto avesse maturato 20 anni di iscrizione;
- in caso di anzianità di iscrizione al "Fondo" da oltre 10 a 20 anni, come se l'iscritto avesse maturato 30 anni di iscrizione;
- in caso di anzianità di iscrizione al "Fondo" superiore ai 20 anni, come se l'iscritto avesse maturato 35 anni di iscrizione.

L'anzianità come sopra maggiorata non potrà però superare quella che l'iscritto avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio fino al 65° anno di età se uomo, fino al 60° anno di età se donna, ferma restando la retribuzione pensionabile risultante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

La pensione diretta integrativa o sostitutiva spettante all'iscritto per invalidità dipendente da causa di servizio sarà liquidata in base all'anzianità di servizio che lo stesso avrebbe maturato (classe) al compimento del 65° anno di età se uomo, del 60° anno di età se donna, ferma restando la Categoria e Grado nei quali risultava inquadrato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento nonchè ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni dell'I.N.P.S. si considerano limitatamente alla quota corrispondente al periodo di iscrizione riconosciuto utile ai fini della pensione erogata dal "Fondo".

Qualora l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dovesse ridurre la retribuzione valida quale base di computo per la determinazione della pensione concessa dall'I.N.P.S., rispetto a quella che sarebbe stata altrimenti presa in considerazione, il "Fondo" determinerà la pensione integrativa a suo carico tenendo conto della pensione che il beneficiario avrebbe percepito dall'I.N.P.S. in relazione al periodo di servizio utile ai fini della pensione a carico del "Fondo", se la retribuzione valida quale base di computo non si fosse ridotta.

Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio, che non abbiano diritto alla liquidazione della pensione di anzianità dell'I.N.P.S. perchè prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, le obbligazioni del "Fondo" si intendono limitate alla corresponsione della sola pensione integrativa.

Fermo quanto disposto dal 1° comma, ai fini del calcolo delle pensioni integrative, si considerano le prestazioni dell'I.N.P.S. comprensive di qualunque supplemento, aumento, maggiorazione, con la sola eccezione delle maggiorazioni per carichi di famiglia e degli assegni familiari.

L'iscritto dovrà effettuare, se richiesto dalla "Cassa", tutti gli adempimenti necessari per la prosecuzione dell'assicurazione volontaria presso l'I.N.P.S., dopo la

risoluzione del rapporto di lavoro. I relativi oneri saranno a carico del "Fondo" ed in tal caso le corrispondenti quote delle prestazioni I.N.P.S. saranno considerate secondo il 3° comma dell'art. 9, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico a carico del "Fondo".

Art. 12

L'iscritto con inquadramento non superiore a quello di Impiegato che cessi dal servizio volontariamente avendo compiuto 50 anni di età e almeno 25 anni interi di effettivo servizio ha diritto ad una pensione diretta sostitutiva, a carico del "Fondo".

Tale pensione sarà liquidata secondo le norme dell'art. 9.

Ai fini della determinazione del periodo di effettivo servizio non si tiene conto dell'assenza facoltativa post partum.

Art. 13

Ai superstiti di cui all'art. 13 del R.D.L. 14.4.1939, n. 636 e successive aggiunte e modificazioni spetta:

- la pensione indiretta nel caso di morte dell'iscritto dopo l'inquadramento in pianta stabile.
- la pensione di reversibilità nel caso di morte dell'iscritto pensionato.

La pensione indiretta, in caso di morte per causa di servizio, spetta qualunque sia l'anzianità di servizio.

L'anzianità di iscrizione al "Fondo" del dipendente deceduto non per causa di servizio durante il rapporto di lavoro, è calcolata secondo le disposizioni previste in caso di invalidità non per causa di servizio, salvo che l'anzianità di servizio dall'assunzione in pianta stabile fino a 5 anni, è valutata 15 anni di iscrizione al "Fondo".

L'anzianità di iscrizione al "Fondo" del dipendente deceduto per causa di servizio, è calcolata con

gli stessi criteri previsti dall'art. 10 nel caso di invalidità per causa di servizio.

Qualora la morte dipenda da "causa di servizio", la vedova ha diritto a pensione qualunque sia il tempo trascorso dal matrimonio.

La morte si considera dipendente "da causa di servizio" quando risulti in rapporto causale diretto con le finalità di servizio.

Le esclusioni e le cessazioni del diritto alla pensione per i superstiti sono quelle previste, tempo per tempo, dalle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, eccezione fatta nei casi dipendenti da "causa di servizio".

In deroga a quanto previsto dalla legislazione I.N.P.S. in materia, i figli non studenti cessano dal godimento della pensione indiretta o di reversibilità al raggiungimento della maggiore età.

Art. 14

Le pensioni indirette e quelle di reversibilità spettano ai superstiti secondo le aliquote percentuali previste nelle corrispondenti ipotesi dalla legislazione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, riferite alle pensioni dirette calcolate a norma del presente Regolamento.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'aliquota spettante ai genitori ai fratelli e/o sorelle dell'iscritto, è pari al 20% della pensione diretta, per ciascuno di essi.

Qualora il coniuge od alcuno degli altri beneficiari perda il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, questa è soggetta a revisione secondo le aliquote predette, in relazione al numero dei superstiti aventi diritto a pensione.

Art. 15

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità saranno in ogni tempo variate nella stessa misura

percentuale con cui varia la retribuzione pensionabile ai fini del presente Regolamento, che sarebbe spettata all'iscritto pensionato se fosse rimasto in servizio con lo stesso grado e la stessa anzianità che aveva al momento della cessazione dal servizio. Ai fini del raffronto, il Premio di Rendimento sarà preso in considerazione solo nei limiti del rapporto determinato al momento della cessazione dal servizio fra il Premio di Rendimento effettivo e quello pensionabile.

La variazione sarà applicata al complessivo trattamento di quiescenza comprendente sia la pensione a carico dell'I.N.P.S., sia la pensione a carico del "Fondo".

Art. 16

Agli effetti del presente Regolamento la retribuzione annua pensionabile comprende ogni emolumento al lordo spettante al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro con esclusione:

- dell'indennità di rischio
- dell'indennità di trasferta
- del compenso per lavoro straordinario
- degli assegni di rivalsa di cui al protocollo aggiuntivo al C.C.N.L. 9.3.1983
- degli assegni familiari
- della maggiorazione assegni familiari
- dell'integrazione degli assegni familiari
- di ogni emolumento che, se pur di carattere continuativo e di ammontare determinato, abbia natura di rimborso spese o comunque non sia considerato retribuzione pensionabile dai contratti di lavoro in vigore.

Il Premio annuale di Rendimento sarà considerato pensionabile nell'importo effettivamente percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con un massimo pari a 1/14 per i Dirigenti, a 1/13 per i Funzionari e a 1/12 per il restante personale, della retribuzione pensionabile annua comprensiva dell'intero Premio di Rendimento;

oppure

se più favorevole, pari ad 1/12 della retribuzione massima prevista ai fini della determinazione della pensione I.N.P.S., tempo per tempo vigente.

In caso di non spettanza all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro del Premio di Rendimento per assenza dal servizio, lo stesso sarà computato come sopra precisato in via figurativa, sulla base dell'ultima retribuzione percepita.

L'indennità di reggenza, l'integrazione indennità di reggenza, l'indennità di mansione analisti - programmatori - operatori, l'indennità ex art. 3 punto b) Accordo 5.12.1984 e l'indennità per lavori svolti in locali sotterranei, ferma la misura in atto nel mese di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno incluse nella retribuzione pensionabile nella proporzione temporale in cui sono state percepite, rispetto agli ultimi 36 mesi di servizio.

Art. 17

Il trattamento pensionario di cui al presente Regolamento è aggiuntivo del Trattamento di Fine Rapporto e dell'indennità in caso di morte prevista dagli artt. 2120 e 2122 cod. civ. e dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Art. 18

Non verrà corrisposta o verrà sospesa la corresponsione della pensione sia sostitutiva che integrativa a carico del "Fondo" nei confronti dell'iscritto pensionato che presti la propria opera, sia in forma autonoma che subordinata, anche se a titolo gratuito, nel settore bancario o parabancario o finanziario, o presso l'Istituto medesimo e/o società controllate, collegate o partecipate dallo stesso.

La sospensione della pensione cesserà comunque al compimento del 60° anno di età se uomo e del 55° anno di età se donna.

L'iscritto pensionato potrà peraltro svolgere attività di docente nei corsi di formazione contrattuali e aziendali indetti dalla "Cassa".

Art. 19

Le pensioni annue sono corrisposte in 13 rate mensili di cui 12 mensilmente posticipate e una entro il 15 dicembre.

La prima rata di esse viene corrisposta l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si sia verificata la causa per la quale la pensione viene liquidata; l'ultima rata alla fine del mese in cui, per qualsiasi motivo, l'obbligo di corresponsione della suddetta pensione cessa.

L'iscritto o i superstiti sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere la liquidazione della pensione a carico dell'I.N.P.S. nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative.

L'iscritto o i superstiti sono inoltre tenuti a fornire alla "Cassa" tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per l'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento.

Nel caso in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto dai due precedenti comma, il "Fondo", per tutta la durata delle conseguenze economiche derivanti dall'inadempimento dell'iscritto, liquiderà la pensione come se essi avessero ottenuto dall'I.N.P.S. le prestazioni nell'entità e/o con la decorrenza che sarebbe loro spettata se avessero ottemperato a tempo debito a quanto prescritto dalla vigente normativa.

Art. 20

Le pensioni spettanti, per effetto del presente Regolamento, agli iscritti ed ai superstiti non possono essere cedute nè alienate, nè vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati o riconosciuti dal "Fondo", il quale erogherà le pensioni soltanto ai beneficiari, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 21

Preventivamente all' approvazione del Bilancio Aziendale e comunque non appena si rende disponibile, verrà consegnato alle Organizzazioni Sindacali Aziendali lo stato dimostrativo del "Fondo" comprendente: conto economico, stato patrimoniale con inventario delle attività, prestazioni erogate suddivise per categoria, relazione e bilancio tecnico formulato dall'attuario.

Ad iniziativa delle stesse Organizzazioni Sindacali Aziendali potrà eventualmente essere attivato, successivamente alla consegna dello stato dimostrativo, un incontro al fine di formulare richieste di chiarimenti od osservazioni in merito.

Art. 22

In deroga alle disposizioni dell'art. 9 la pensione diretta integrativa o sostitutiva spettante agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (o quella indiretta o di reversibilità spettante ai loro superstiti), non beneficiari delle disposizioni dell'art. 23 a meno che non rientrino nella fattispecie prevista dall'art. 25, sarà liquidata in base alle aliquote di trattamento economico annuo lordo, considerato pensionabile dall'art. 16, risultanti dalle seguenti tabelle, secondo la categoria e l'anzianità di iscrizione al "Fondo".

ANZIANITA' DI ISCR.AL FONDO		ALIQUOTE DI TRATTAMENTO IMPIEGATI - SUB. - AUSILIARI - FUNZIONARI			
		Aliquota effettiva	Aliquota di riferimento	Aliquota effettiva	Aliquota di riferimento
Anni	15	32,143	75,000	31,500	73,500
"	16	34,286	75,000	33,600	73,500
"	17	36,429	75,000	35,700	73,500
"	18	38,571	75,000	37,800	73,500
"	19	40,714	75,000	39.900	73,500
"	20	42,857	75,000	42,000	73,500
"	21	45,667	76,111	44,100	73,500
"	22	48,476	77,121	46,200	73,500
"	23	51.286	78,043	48,300	73,500
"	24	54.095	78,889	50.400	73,500
"	25	56.905	79,667	52.500	73,500
"	26	59,714	80,385	55,350	74,510
"	27	62,524	81,049	58,200	75,444
"	28	65,333	81,667	61,050	76,313
"	29	68,143	82,241	63,900	77,121
"	30	70,952	82,778	66,750	77,875
"	31	73,762	83,280	69,600	78,581
"	32	76,571	83,750	72,450	79,242
"	33	79,381	84,192	75,300	79,864
"	34	82,190	84,608	78,150	80,449
"	35	85,000	85,000	81,000	81,000

Art. 23

A tutti gli iscritti al "Fondo" che alla data del 27.2.1986 vantino almeno 20 anni se donne, 25 se uomini di effettivo servizio spetta la pensione a carico del "Fondo" anche in caso di cessazione volontaria dal servizio.

A detti iscritti ed ai loro superstiti, la pensione diretta integrativa, indiretta o di reversibilità, sarà liquidata secondo le norme del presente Regolamento, con le seguenti deroghe:
il Premio di Rendimento sarà calcolato nella misura massima di 1/17, 1/16 e 1/15, rispettivamente per i Dirigenti, per i Funzionari e per il restante personale, della retribuzione annua lorda come definita all'art. 16 oppure, se più favorevole, pari ad 1/12 della retribuzione massima prevista ai fini della determinazione della pensione I.N.P.S. tempo per tempo vigente.

Il trattamento a carico del "Fondo" integrerà la pensione I.N.P.S. fino al 100% della retribuzione annua pensionabile ai sensi dell'art. 16, con la limitazione sopra detta per il Premio di Rendimento. Il trattamento pensionistico complessivamente spettante, in base all'anzianità di iscrizione al "Fondo" al momento dalla cessazione dal servizio, sarà diminuito della percentuale corrispondente ad una figurativa conversione in capitale, calcolata secondo la tabella allegata, del Trattamento di Fine Rapporto spettante, al lordo di eventuali anticipazioni.

Una pensione diretta sostitutiva, parimenti computata, sarà corrisposta dal "Fondo", qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima che sia maturato a favore dell'iscritto il diritto alla liquidazione delle prestazioni a carico dell'I.N.P.S. ma non oltre il conseguimento dei requisiti che danno diritto alla liquidazione delle prestazioni suddette. Conseguiti detti requisiti, le prestazioni a carico del "Fondo" saranno limitate all'erogazione della sola pensione integrativa.

Art. 24

A tutto il personale della sezione credito in servizio alla data del 27.2.1986 sarà concessa la pensione diretta sostitutiva prevista dall'art. 12 in caso di cessazione volontaria dal servizio, dopo che abbia compiuto almeno 25 anni di servizio effettivo se uomo, o almeno 20 anni di servizio effettivo se donna, qualunque sia l'età. Tale pensione sarà liquidata secondo le norme dell'art. 22.

La corresponsione del trattamento ivi prevista resta peraltro condizionata dalla comunicazione di un preavviso non inferiore a mesi 10 per i Dirigenti, a mesi 8 per i Funzionari di Grado 1°, a mesi 7 per i Funzionari di Grado 2°, a mesi 6 per i Funzionari di Grado 3°.

Il mancato rispetto del preavviso comporta la sospensione della prestazione pensionistica per il tempo corrispondente al mancato preavviso, stabilito nel presente articolo.

Art. 25

Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 (fatto salvo l'obbligo del preavviso) non si applicano:

a) agli Impiegati che, dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, vengono inquadrati nel Grado 1° della Categoria: a loro favore sono applicabili le disposizioni dell'art. 22 e del 1° comma dell'art. 12;
b) agli Impiegati che, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono inquadrati nella Categoria Funzionari ed ai Funzionari che vengono inquadrati nel grado superiore: ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 12, 1° comma, con i requisiti elevati a 30 anni di effettivo servizio e 50 di età e le disposizioni dell'art. 22;
c) agli Impiegati ed ai Funzionari che, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono inquadrati nel Grado 1° Funzionari: ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 12, 1° comma, con i requisiti elevati a 30 anni di effettivo servizio e 55 di età, e le disposizioni dell'art. 22;.

d) a tutti coloro che sono inquadrati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento nella Categoria Dirigenti.

Art. 26

E' prevista la revisione del presente Regolamento allorquando modifiche alla normativa pensionistica I.N.P.S. incidano sull'attuale assetto del "Fondo".

Art. 27

La suddivisione per categorie prevista dal presente Regolamento va riferita alla struttura delle categorie contrattuali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 28

Il presente Regolamento ha vigore dal 10 settembre 1986 nei confronti del personale in servizio a tale data e di quello che sarà iscritto in futuro al "Fondo".

Art. 29

L'efficacia del presente Regolamento è subordinata al nullaosta della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 12.8.1937 n. 1757.

DICHIARAZIONI

OO.SS. DEI LAVORATORI: Le OO.SS. dei lavoratori, nel prendere atto della circostanza che la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha chiesto la riproduzione nel testo del Regolamento dell'art. 29 sul presupposto del vigore attuale dell'art. 2 del RDL 12 agosto 1937, n. 1757, dichiarano di non condividere tale opinione, contraddetta da più decisioni della magistratura e di considerare pertanto il medesimo articolo inoperante, in quanto introdotto nel testo del Regolamento sulla base di un presupposto inesistente. Dichiarano conseguentemente di ritenere che l'art. 29 valga come un semplice rinvio alla fonte normativa richiamata, in quanto vigente, e sulla quale non si è formato alcun autonomo consenso contrattuale.

CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO: La Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, nel ritenere tuttora efficaci ed operanti le disposizioni di cui al RDL 12 agosto 1937, n. 1757, ricorda l'uguale avviso espresso dalla Banca d'Italia, cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, come da parere del Consiglio di Stato del 12 giugno 1968; al contempo, la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto evidenzia pure che, a fronte delle decisioni della magistratura richiamate nella dichiarazione delle OO.SS., ne esistono altre in senso contrario e dichiara di ritenere legittima l'inclusione, negli accordi e contratti che stipula, di una clausola intesa a subordinarne l'esecuzione al nullaosta della Banca d'Italia senza che detta clausola debba considerarsi quale semplice rinvio alla fonte normativa in questione.

TABELLA DI CONVERSIONE

applicabile nel caso previsto dall'art. 23 del "Regolamento" (tasso 5%)

Età	su testa di invalido	su testa generica	Età	su testa di invalido	su testa generica
20	14,349	18,941	48	12,022	15,372
21	14,374	18,874	49	11,899	15,161
22	14,391	18,803	50	11,778	14,945
23	14,399	18,729	51	11,655	14,722
24	14,398	18,651	52	11,529	14,494
25	14,388	18,571	53	11,398	14,260
26	14,369	18,486	54	11,249	14,020
27	14,340	18,397	55	11,088	13,773
28	14,302	18,304	56	10,917	13,522
29	14,256	18,207	57	10,739	13,264
30	14,199	18,105	58	10,554	13,002
31	14,134	17,999	59	10,361	12,733
32	14,039	17,888	60	10,160	12,459
33	13,977	17,773	61	9,950	12,177
34	13,886	17,653	62	9,730	11,891
35	13,789	17,528	63	9,499	11,600
36	13,683	17,397	64	9,257	11,301
37	13,569	17,261	65	9,003	10,996
38	13,448	17,119	66	8,732	10,686
39	13,315	16,972	67	8,441	10,371
40	13,174	16,819	68	8,141	10,052
41	13,023	16,660	69	7,833	9,728
42	12,864	16,495	70	7,519	9,404
43	12,705	16,324	71	7,201	9,076
44	12,550	16,146	72	6,878	8,745
45	12,409	15,962	73	6,552	8,411
46	12,276	15,772	74	6,225	8,081
47	12,147	15,575			

Data la rendita annuale, si moltiplica questa per il valore di tabella corrispondente all'età e si trova il valore capitale.

Dato il valore capitale, si divide questo per il valore di tabella corrispondente all'età e si trova il valore annuale della rendita

I N D I C E

Art. 1 : Istituzione - Dotazione - Liquidazione del Fondo
Art. 2 : Mezzi di finanziamento del Fondo - Contribuzione
Art. 3 : Iscrizione al Fondo
Art. 4 : Anzianità utile ai fini del computo del periodo di iscrizione al "Fondo"
Art. 5 : Scopo del Fondo - Pensioni dirette, indirette, reversibilità
Art. 6 : Liquidazioni a favore degli iscritti e loro superstiti non aventi diritto a pensione
Art. 7 : Pensioni dirette ordinarie: a chi spettano
Art. 8 : Pensioni di invalidità: a chi spettano
Art. 9 : Commisurazione delle pensioni dirette ordinarie
Art. 10 : Commisurazione delle pensioni di invalidità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio
Art. 11 : Regole per determinare le prestazioni del Fondo in relazione alle prestazioni dell'I.N.P.S.
Art. 12 : Cessazione volontaria dal servizio con diritto a pensione
Art. 13 : Pensione indiretta e pensione di reversibilità: a chi spettano
Art. 14 : Misura delle pensioni indirette e di reversibilità
Art. 15 : Adeguamento delle pensioni
Art. 16 : Definizione della retribuzione pensionabile
Art. 17 : T.F.R. ed Indennità di morte
Art. 18 : Sospensione della pensione
Art. 19 : Pagamento delle pensioni
Art. 20 : Indisponibilità delle pensioni
Art. 21 : Comunicazione alle Organizzazioni Sindacali
Art. 22 : Norme transitorie: aliquota di agganciamento per i dipendenti in servizio
Art. 23 : Norme transitorie rivolte al personale in servizio al 27.2.1986
Art. 24 : Norme transitorie: cessazione volontaria dal servizio - preavviso
Art. 25 : Norme transitorie: modifiche indotte dagli avanzamenti di carriera
Art. 26 : Revisione del Regolamento per variazioni normativa I.N.P.S.
Art. 27 : Struttura delle categorie contrattuali
Art. 28 : Decorrenza del Regolamento
Art. 29 : Efficacia del Regolamento